



## *Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena*

**VISTA** l'istanza del 25 febbraio 2022, con la quale il Sig. Andrea Agostini, in qualità di legale rappresentante della Associazione sportiva G.C. Fausto Coppi, con sede in Via del Lavoro, 22 – Cesenatico (FC), ha chiesto l'emissione del decreto prefettizio di sospensione della circolazione stradale per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "**51° Gran Fondo Nove Colli**", in programma il giorno 22 maggio 2022, con circa 12.000 ciclisti categoria "amatori", con partenza alle ore 06,00 da Cesenatico (FC);

**VISTO** il programma della manifestazione, nonché le cronotabelle sia del percorso "lungo" di 205 km, sia del percorso "corto" di 130 km, che interessano le strade statali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio dei Comuni di Cesenatico, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Borghi, Savignano sul Rubicone e Gatteo;

**PRESO ATTO** che la società organizzatrice ha dichiarato che alla manifestazione parteciperanno circa 12000 atleti;

**VISTA** l'autorizzazione n. 548 del 12 maggio 2022, emessa dall'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Infrastrutture viarie, gestione strade, patrimonio, mobilità e trasporti;

**VISTI** gli esiti del sopralluogo eseguito dalla Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena e trasmesso con nota prot. n. 220007448/220.18 del 5 maggio 2022;

**PRESO ATTO** dell'esito della seduta del Comitato Operativo Viabilità, tenutosi in data 10 maggio 2022 presso questa Prefettura;

**CONSIDERATO** che la società organizzatrice e le Forze di polizia presenti al predetto incontro hanno assicurato il presidio di tutti gli accessi e le intersezioni incidenti sui percorsi di gara per i quali è richiesta la sospensione della circolazione;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7 *bis*, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione della circolazione stradale lungo il percorso di gara che interessa il territorio di questa provincia;

**ATTESO** che la sospensione della circolazione stradale sui tratti di strada urbani è disposta, con separati provvedimenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della manifestazione in parola;

**VISTI** gli artt. 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*;

**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Interno:

- n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 29 maggio 2008;
- n. 2015/0001270 del 13 aprile 2015;
- n. 300/A/4100/18/116/1/1 del 23 maggio 2018;
- n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;
- n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020.



## *Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena*

### DISPONE

Nella giornata di **domenica 22 maggio 2022**, **la sospensione temporanea della circolazione stradale, limitatamente ai tratti di strada extra-urbani, in entrambi i sensi di marcia, per 30 minuti**, in ciascun punto del percorso, **prima del passaggio** della gara ciclistica internazionale denominata “**51° Gran Fondo Nove Colli**”, come risultante dalla relativa cronotabella allegata.

**In ciascun punto del percorso**, la sospensione della circolazione avrà la **durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti**, secondo i regolamenti sportivi, ancora **in gara a partire** dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile **“INIZIO GARA CICLISTICA”** e **fino** al passaggio di quello recante il cartello mobile **“FINE GARA CICLISTICA”**, e **comunque fino a un massimo di 60 minuti**.

Detta sospensione temporanea della circolazione dovrà avvenire previa scrupolosa osservanza della Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 300/A/10164//19/116/1/1 del 27/11/2019, nonché del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dal provvedimento del 30/04/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in G.U. n.142 del 19/06/2019) e delle disposizioni impartite dal C.O.N.I.

**La sospensione temporanea della circolazione stradale, relativamente ai tratti di strada urbani, è disposta, con separati provvedimenti** e secondo le indicazioni di cui in premessa, **dai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati** dal passaggio della manifestazione in parola.

Le allegate planimetrie e cronotabelle dell’evento sportivo costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di chiusura della circolazione stradale:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare le strade interessate.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

### DISPONE

altresì, che:

- durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sul percorso di gara, il traffico veicolare venga deviato su percorsi alternativi, al fine di limitare al minimo i disagi e i rallentamenti derivanti dallo svolgimento della competizione sportiva; tali percorsi alternativi dovranno essere opportunamente segnalati;
- durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sul percorso di gara, i residenti dell’area di svolgimento della manifestazione, laddove lo richiedano esclusivamente per effettive



## *Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena*

situazioni di necessità e urgenza, vengano scortati, in uscita e in ingresso dal percorso di gara – sempre nel medesimo senso di marcia dei concorrenti – dal personale di presidio, il quale, d'intesa con le Forze di polizia, dovrà al riguardo valutare le singole situazioni specifiche, considerando sempre quale esigenza prioritaria la tutela della sicurezza della circolazione e la salvaguardia dell'incolumità delle persone;

- gli Enti proprietari delle strade inserite nel percorso di gara predisporranno, in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate dal transito della corsa, idonea e specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della chiusura della circolazione stradale;
- gli Enti Locali e la Società Organizzatrice dovranno informare, ciascuno per la parte di propria competenza, la cittadinanza in ordine alle chiusure stradali e ai percorsi alternativi, con ogni mezzo di comunicazione a propria disposizione;
- l'organizzazione predisporrà idoneo servizio e, ove necessario, specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione stradale;
- gli Organi di Polizia, preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno - sotto il coordinamento tecnico-operativo del Sig. Questore e secondo le indicazioni dal medesimo impartite, in sede di Tavolo tecnico, eventualmente allargato per l'occasione ad Amministrazioni ed Enti interessati - la vigilanza sui tratti di strada coinvolti dalla manifestazione sportiva e la attuazione delle occorrenti misure per l'ordinato svolgimento della manifestazione in parola;
- gli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e altresì autorizzati a sospendere la manifestazione laddove, valutate le circostanze, si palesino rischi concreti per la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone;
- conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione, gli organizzatori cureranno la massima pubblicità della presente ordinanza;
- copia del presente provvedimento di sospensione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di polizia.

E', altresì, fatto obbligo agli organizzatori di assicurare, in ogni momento, la piena operatività e transitabilità degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, nonché di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, obbligo di effettuazione di una scrupolosa ricognizione sulle strade interessate, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni della carreggiata e delle pertinenze stradali che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa;
- 2) obbligo dell'istituzione, lungo il percorso e lungo le eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza, al fine di garantire, con opportuno pilotaggio, la regolarità del traffico;
- 3) obbligo di non arrecare danni al patrimonio stradale, all'ambiente, alle piantagioni e agli impianti;
- 4) obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericoli di incendi;
- 5) obbligo di ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni;
- 6) obbligo di bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti;
- 7) obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- 8) obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia, con riferimento al Codice della Strada ed al Regolamento di attuazione;



*Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena*

9) rimane altresì espressamente stabilito che i proprietari delle strade non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovrebbero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa di tale manifestazione, anche in conseguenza di eventuali deviazioni o interruzioni al transito veicolare.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva in questione sono responsabili di ogni eventuale danno riportato da persone o cose in dipendenza della chiusura delle strade sopramenzionate.

Il presente provvedimento, esente dall'imposta di bollo ai sensi del p.27-bis della tabella B del D.P.R. 26-10-1972 n. 642, è redatto in unico originale.

Forlì, 13 maggio 2022

p. IL PREFETTO  
IL VICEPREFETTO AGGIUNTO  
(Sbordone)



Firmato digitalmente da:  
**VALENTINA SBORDONE**  
Ministero dell'Interno  
Firmato il 13/05/2022 11:39  
Seriale Certificato: 9028  
Valido dal 03/01/2020 al 03/01/2023  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA